

AperTO - Archivio Istituzionale Open Access dell'Università di Torino

Il consumatore e la normativa antitrust

This is the author's manuscript

Original Citation:

Availability:

This version is available <http://hdl.handle.net/2318/101220> since 2020-11-06T17:59:27Z

Terms of use:

Open Access

Anyone can freely access the full text of works made available as "Open Access". Works made available under a Creative Commons license can be used according to the terms and conditions of said license. Use of all other works requires consent of the right holder (author or publisher) if not exempted from copyright protection by the applicable law.

(Article begins on next page)

Il consumatore e la violazione della normativa antitrust
in 3 Rivista critica del diritto privato, 2003, 501-511

di Cristina Poncibò

1. Il caso della «responsabilità civile autoveicoli». 2. L'intervento della Corte di cassazione. 3. Profili processuali della l. n. 63/2003. 4. Il risarcimento del danno del consumatore per la violazione della normativa antitrust. 5. La povertà organizzativa delle parti occasionali. 6. Un esempio inglese: il group litigation order. 7. Il contezioso di gruppo in Italia.

1. Il caso della «responsabilità civile autoveicoli»

Il 2 aprile 2003 il Senato della Repubblica ha approvato in via definitiva la conversione in legge del d.l. 8 febbraio 2003 n. 18¹.

La l. n. 63/2003 modifica il secondo comma dell'articolo 113 cod. proc. civ., statuendo che: «Il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede 1.100 euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'articolo 1342 del codice civile»².

La promulgazione di tale norma è legata al caso - denominato in termini giornalistici - della «responsabilità civile autoveicoli»³.

Punto di partenza dell'intera vicenda è la delibera, in data 8 settembre 1999, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con la quale essa disponeva l'avvio di un'istruttoria, finalizzata all'accertamento della violazione delle norme sulla concorrenza da parte di talune società assicuratrici attive nel settore della responsabilità civile autoveicoli.

L'antecedente di tale delibera era costituito dalle risultanze di un rapporto del «Centro tutela concorrenza e mercato» della Guardia di finanza, dal quale era emerso che alcune società assicuratrici erano solite imporre ai loro clienti la stipula delle polizze per la responsabilità civile autoveicoli (come noto obbligatorie per legge tanto per le autovetture quanto per i ciclomotori) congiuntamente a quelle relative all'assunzione del rischio di incendio e di furto (forme di assicurazione notoriamente non obbligatorie)⁴.

¹ Il Decreto Legge 8 febbraio 2003, n. 18 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 2003. Il decreto ha passato il vaglio della Camera dei Deputati in data 14 marzo 2003.

² Legge 7 aprile 2003 n. 63 («Disposizioni urgenti in materia di giudizio necessario secondo equità»), in Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2003. Rispetto al decreto legge, la l. n. 63/2003 ha introdotto all'articolo 1-bis la seguente previsione: «Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano ai giudizi instaurati con citazione notificata dal 10 febbraio 2003».

³ Confronta, ad esempio, il quotidiano *La Stampa* in data 25 febbraio e 3 aprile 2003.

⁴ A. Rossignoli, *I contratti di assicurazione*, in *Consumatori, contratti, conflittualità, diritti individuali, interessi diffusi, mezzi di tutela*, Cesare Vaccà (cur.), Milano, 2000, 389.

In seguito alle verifiche ispettive dell’Autorità garante presso le sedi di alcune imprese di assicurazione e presso l’associazione di categoria, ANIA, era stata rinvenuta una documentazione relativa ad una attività di scambio di informazioni tra le compagnie assicuratrici avente ad oggetto, tra l’altro, i premi commerciali e le condizioni contrattuali.

Alla conclusione delle indagini, questa pratica di scambio di informazioni circa i prezzi e le polizze veniva ritenuta idonea ad incidere in modo decisivo sulle scelte di prezzo, a danno dei consumatori. In particolare, dall’esame della struttura del mercato e della politica tariffaria posta in essere dalle società assicuratrici, l’Autorità garante aveva rilevato un’inspiegabile differenza tra le tariffe delle polizze assicurative per la responsabilità civile autoveicoli applicate nel nostro paese (notevolmente più onerose) e quelle applicate negli altri paesi europei.

La gravità di questa politica tariffaria era ancora più evidente ove si fosse tenuto conto che la stessa era stata adottata in un settore - quale quello dell’assicurazione obbligatoria - caratterizzato da una rigida elasticità della domanda di mercato, dove, a fronte di un aumento generalizzato dei premi assicurativi, l’unico strumento a disposizione dell’utente sarebbe stata una improbabile rinuncia all’utilizzo del veicolo.

L’Autorità garante concludeva l’istruttoria ravvisando nel caso in questione «una complessa ed articolata intesa orizzontale, nella forma di una pratica concordata, consistente nello scambio sistematico di informazioni commerciali sensibili tra imprese concorrenti» in aperta violazione dell’articolo 2, secondo comma, della l. n. 287/1990 (decisione del 28 luglio 2000)⁵.

Conseguentemente, essa ordinava alle imprese coinvolte la cessazione di simili pratiche entro quattro mesi dalla notificazione del provvedimento, nonché l’adozione di misure volte a rimuovere l’infrazione accertata.

La gravità e la durata delle infrazioni inducevano l’Autorità garante ad infliggere alle società assicuratrici anche sanzioni di natura pecuniaria⁶.

Il TAR del Lazio e il Consiglio di Stato hanno sostanzialmente confermato l’impostazione accolta in seguito all’indagine in sede antitrust⁷, anche se il giudice di appello ha modificato

⁵ Autorità garante della concorrenza e del mercato, decisione del 28 luglio 2000, n. 8546, in *Boll.* n. 30 del 14 agosto 2000, 5-73.

⁶ L. Prosperetti, M. Merini, *Le ragioni delle compagnie: note a margine del provvedimento antitrust sulla RA auto*, in *Diritto ed economia dell’assicurazione*, 2002, 565 ss.

⁷ M. Negri, *Configurazione “debole” (nel caso assicurazioni R.C.A.) del controllo giurisdizionale sui provvedimenti dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato*, nota a Consiglio di Stato, sez. VI, 23 aprile 2002, n. 2199, in *Corr. Giur.*, 2003, 491 e ss.

e, in alcuni casi, annullato la misura della pena inflitta ad alcune delle compagnie di assicurazioni per la violazione della l. n. 287/1990⁸.

2. L'intervento della Corte di cassazione

In forza della decisione dell'Autorità garante, alcuni assicurati, assumendo di aver subito un danno per l'aumento percentuale del premio assicurativo delle polizze causato dalla pratica anticoncorrenziale sanzionata, chiedevano la restituzione di tali somme.

Tali istanze hanno dato vita ad un crescente contenzioso seriale di modesta rilevanza economica davanti ai giudici di pace⁹, competenti a decidere, secondo equità, le cause il cui valore non ecceda l'importo di 1.100 Euro (cfr. il testo dell'art. 113, secondo comma, cod. prov. civ. anteriormente alla riforma in oggetto).

A tale proposito, è importante notare che le sentenze rese in equità dal giudice di pace non sono soggette al giudizio di appello (art. 339, comma terzo, cod. proc. civ.).

Anche la Corte di cassazione è intervenuta in relazione alla questione in esame: in tale sede, la Corte, rigettando l'impostazione introdotta dalle compagnie assicuratrici, ha confermato la competenza del giudice di pace a decidere - anche secondo equità - sulle istanze di rimborso parziale del premio versato da parte degli assicurati¹⁰.

Nel caso in esame, i giudici di legittimità hanno escluso l'applicabilità dell'art. 33, comma secondo, della l. n. 287/1990, il quale prevede la competenza esclusiva della Corte di appello territorialmente competente: mancavano infatti, secondo la Corte, i presupposti oggettivi e contenutistici previsti dalla normativa antitrust.

Secondo i giudici di legittimità, quella norma è applicabile al ricorrere di determinati presupposti: a) che si chieda il risarcimento del danno come conseguenza di una intesa dichiarata nulla, in quanto vietata dall'art. 2 della disciplina antitrust; b) che il danno causato sia una conseguenza diretta ed immediata dell'intesa vietata; e c) che legittimato attivo all'azione sia un'impresa concorrente, e non un singolo consumatore.

⁸ R. Caranta, *I limiti del sindacato del giudice amministrativo sui provvedimenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato*, in *Giur. Comm.*, 2003, II, 170-186. D. Bonaccorsi di Patti, *Lo scambio di informazioni nel mercato assicurativo e la legge antitrust: dal caso "ANIA" al caso "RC Auto"*, in *Diritto ed economia dell'assicurazione*, 2002, 503.

⁹ Sul contenzioso davanti ai giudici di pace, cfr. le sentenze del giudice di pace di Napoli del 31 marzo 2002 e del giudice di pace di Locri del 31 dicembre 2002, entrambe reperibili on line all'indirizzo: www.consumatori.it

¹⁰ Cass., sez. I, 9 dicembre 2002, n. 17475. Vedi: I. Nasti, *Tutela risarcitoria del consumatore per condotta anticoncorrenziale: una decisione difficile*, nota a Cass., sez. I, 9 dicembre 2002, n. 17475, in *Corr. Giur.*, 2003, 339-347.

In base a questa sentenza, tali presupposti non sarebbero rinvenibili nel caso di specie, soprattutto per quanto concerne il requisito della legittimazione agire.

Sotto il profilo soggettivo, il consumatore non risulta legittimato all'azione perché la disciplina è motivata da scopi diversi da quelli propri del diritto dei consumi.

Dal punto di vista contenutistico, i giudici di legittimità hanno sottolineato come la deduzione della nullità dell'accordo ai sensi della l. n. 287/1990 sia rimasta vaga ed oscura nella vicenda in esame: l'accordo sanzionato è rimasto sul mero sfondo dell'accaduto ed il nucleo problematico dell'intera vicenda ha riguardato principalmente la verifica circa la legittimità o meno dell'aumento del premio della polizza assicurativa nell'ambito del rapporto contrattuale tra l'assicurazione ed il singolo.

3. Profili processuali della l. n. 63/2003

Successivamente, è intervenuto il d.l. n. 18/2003 (recante «Disposizioni urgenti in materia di giudizio necessario secondo equità»), ora convertito in legge.

La nuova disciplina modifica l'articolo 113, comma secondo, cod. proc. civ., nel senso di sottrarre al giudizio secondo equità del giudice di pace le controversie relative ai contratti di massa di cui all'articolo 1342 cod. civ.¹¹; in base alle nuove regole, il giudizio secondo equità permane per tutte le altre controversie che, *ratione valoris*, siano inferiori a 1.100 euro.

Rispetto al caso della «responsabilità civile autoveicoli»¹², ciò significa che le controversie introdotte dagli assicurati, pur restando nella sfera di competenza del giudice di pace (art. 7 cod. proc. civ.), saranno soggette ad un giudizio secondo diritto che, contrariamente alle decisioni assunte in equità, è suscettibile di impugnazione presso la Corte di appello e, dopo, presso la Corte di cassazione.

In tale prospettiva, la normativa in esame dovrebbe rendere più difficoltoso il riconoscimento delle pretese degli assicurati, posto che essa prevede un procedimento secondo diritto e consente un ulteriore grado di giudizio rispetto al passato, in modo tale da comportare maggiori costi per i potenziali attori.

In ogni caso, la ratio della disciplina da ultimo introdotta emerge nei lavori parlamentari relativi al decreto legge n. 18/2003: «Il presente decreto legge, tenuto conto del recente vorticoso incremento del contenzioso introdotto davanti al giudice di pace, intende rispondere ad ineludibili esigenze di difesa per ogni tipo di controversia civile derivante da rapporti

¹¹Si tratta delle controversie con citazione notificata a partire dal 10 febbraio 2003.

¹² Cfr. nota 3 che precede.

giuridici contrattuali o anche extracontrattuali, comunque relativi ai contratti cosiddetti di massa»¹³.

Questa vaga esigenza di tutela si concretizza nella necessità di non sottrarre al giudizio di impugnazione in sede di appello le controversie di massa, che, a dispetto del modesto valore individuale, possono avere, in virtù della loro serialità, una grande rilevanza economica e sociale.

A tale argomentazione, si aggiunge la necessità di evitare che il soggettivo apprezzamento dei singoli giudici di pace possa condurre, per le medesime tipologie contrattuali, a pronunce giurisdizionali scarsamente motivate e difformi tra loro.

Concludiamo la disamina del provvedimento con alcune brevi riflessioni: l'affermazione che il giudizio di equità sia, in termini di esigenze di difesa, un «minus» rispetto al giudizio secondo diritto difetta di dimostrazione.

Non è infatti da escludere che il giudizio secondo equità possa servire, proprio per la sua natura, a riequilibrare i rapporti di forza in presenza di un contraente debole.

In tal senso, esso potrebbe costituire uno strumento importante proprio in relazione ai contratti di cui agli articoli 1341 e 1342 cod. civ., completando, insieme alle previsioni di cui agli artt.1469-bis e ss. cod. civ., il quadro degli strumenti necessari per il riequilibrio delle posizioni dei contraenti.

Ed ancora, nelle intenzioni dei fautori della nuova disciplina sopra brevemente delineata, il giudizio di equità dovrebbe uscire definitivamente di scena per le controversie di massa.

Tale affermazione non è, però, pienamente condivisibile, in quanto il principio dell'equità integrativa di cui all'art. 1226 cod. civ. trova applicazione nello stesso giudizio secondo diritto, consentendo al giudice di valutare, in via equitativa, l'ammontare del danno oggetto di causa.

Il ricorso al criterio di equità è poi presente nel nostro ordinamento non solo in relazione alla quantificazione del danno, ma anche per quanto concerne l'individuazione del diritto lesso: un'altra disposizione parrebbe consentire, proprio in relazione ai contratti dei consumatori, di pervenire, pur decidendo secondo diritto, ad una sentenza in concreto improntata a criteri equitativi: si tratta dell'art.1, secondo comma, lettera e), della l. n. 281/1998, dove si afferma che il consumatore è titolare del diritto fondamentale alla correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali.

¹³ Vedi supra nota 2.

Questa disposizione potrebbe permettere degli interventi integrativi sul contratto con il consumatore, al fine di ricondurlo ad equità e di consentire, ove opportuno, di superare il disposto dell'articolo 1469-ter cod. civ., dove si legge che la valutazione del carattere vessatorio delle clausole contrattuali non attiene alla adeguatezza del corrispettivo pattuito.

In ogni modo, il disposto della l. n. 63/2003 resta decisamente controverso¹⁴, tanto che qualcuno ipotizza un referendum abrogativo nel prossimo futuro¹⁵.

Dopo le perplessità esposte resta tuttavia da soppesare qualche considerazione a favore degli intenti legislativi: lo scopo della legge in esame è infatti condivisibile in considerazione tanto della complessità della questione giuridica da sviluppare nel corso del procedimento giurisdizionale, quanto della rilevanza sociale della vicenda.

Sul primo aspetto ci soffermeremo diffusamente nel paragrafo seguente, mentre per quanto riguarda il secondo, occorre ricordare come il criterio di competenza *ratione valoris* possa, talvolta, risultare inadeguato: vi sono cause di esiguo valore economico (come quelle in esame), che rivestono, tuttavia, un grande valore giuridico-sociale, tanto da rendere quanto mai opportuno un giudizio secondo diritto sulle questioni giuridiche oggetto di causa e da consigliare un gravame in appello.

4. Il risarcimento del danno del consumatore per la violazione della normativa antitrust

Fulcro della questione è la risarcibilità del danno patito dal consumatore a causa delle pratiche anticoncorrenziali delle compagnie di assicurazioni.

Fino al caso in esame, il riconoscimento di un simile danno a vantaggio del consumatore era generalmente escluso dalla giurisprudenza italiana¹⁶ e comunitaria¹⁷.

Nel sistema nordamericano tale possibilità è stata ammessa dalla Corte Suprema nel caso *Reiter v. Sonotone Corp.*¹⁸ e precisata, con alcune limitazioni, in *Illinois Brick Co. v. State of Illinois* (la «*Illinois Brick doctrine*»)¹⁹.

¹⁴ I giornali hanno riportato alcune delle indicazioni emerse dall'incontro tra il Ministero delle attività produttive e le associazioni dei consumatori; in base a tali notizie, sarebbe allo studio un disegno di legge che preveda il ritorno al giudizio di equità per le controversie strettamente individuali, senza escludere l'introduzione di azioni collettive nelle ipotesi di controversie che ledano gli interessi collettivi (così, ad esempio: *Il Nuovo* del 7 aprile 2003 ed *Il Corriere della Sera* del 3 aprile 2003).

¹⁵ In merito al referendum abrogativo si veda il sito: www.adusbef.it

¹⁶ A. Guarneri, *Il cartello degli assicuratori è fonte di danno per gli assicurati ?*, nota a Cass., sez. I, 9 dicembre 2002, n. 17475, in *Resp. Civ. Prev.*, 2003, 359.

¹⁷ C. A. Jones, *Private enforcement of antitrust law, in the EU, UK and USA*, Oxford, 1999; dove, nella prefazione all'opera, l'autore confessa: «I was astonished to learn that private antitrust litigation as known to most of American antitrust bar essentially did not exist in Europe».

¹⁸ *Reiter v. Sonotone Corp.*, 442 US 330 (1979).

Una scelta che non sorprende, visto che una delle principali finalità della legislazione antitrust americana consiste nell'impedire: «the effect of trusts on prices of goods paid by consumers»²⁰.

Nel diritto comunitario non si nota a prima vista uno strumento privato per l'applicazione cogente del diritto antitrust²¹, ma una prima, seppure timida, affermazione giurisprudenziale si trova nella decisione della Corte di giustizia del 20 settembre 2001, causa C-453/99 (il caso *Courage*)²².

In tale sede, i giudici comunitari sono arrivati a dire che: «una parte di un contratto, idoneo a restringere o falsare il gioco della concorrenza ai sensi dell'articolo 81 CE può dedurre la violazione di tale norma, al fine di ottenere una tutela giurisdizionale nei confronti della controparte».

Questa decisione, pur non risolvendo la questione del soggetto legittimato all'azione, formula una considerazione importante quando collega il grado di effettività delle norme antitrust con l'ampiezza della sfera dei legittimati: «la piena efficacia dell'art. 85 del TCE (ora 81 CE) ed, in particolare, l'effetto utile del divieto sancito al n. 1 di detto articolo sarebbero messi in discussione se chiunque non potesse chiedere il risarcimento del danno causatogli da un contratto o da un comportamento che possono falsare o restringere il gioco della concorrenza»²³.

Per quanto specificatamente concerne il nostro ordinamento, occorre partire dalla considerazione che la legge antitrust prevede due tipologie di tutela della concorrenza: una amministrativa, incentrata sull'attività dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato ed una affidata al giudice ordinario²⁴ per la tutela dei diritti soggettivi dei privati in presenza di violazioni della legge antitrust²⁵.

¹⁹ Illinois Brick Co. v. Illinois, 431 US 720 (1977).

²⁰ C. A. Jones, *op. cit.*, 180.

²¹ C. A. Jones, *op. cit.*, 33 (section 3.4. : «private actions not expressly provided for»).

²² Corte di giustizia, 20 settembre 2001, causa C-453/99, in *Foro It.*, 2002, IV, 76-83, con nota di: A. Palmieri, R. Pardolesi, *Intesa illecita e risarcimento a favore di una parte: chi è causa del suo mal...si lagni e chiedi i danni* e di A. Scoditti, *Danno da intesa anticoncorrenziale per una delle parti dell'accordo: il punto di vista del giudice italiano*, *ivi*, 84-90.

²³ Corte di giustizia, 20 settembre 2001, causa C-453/99, in *Foro It.*, 2002, IV, 99. Si tratta del paragrafo n. 26 della sentenza in esame.

²⁴ M. Tavassi, M. Scuffi, *Diritto processuale antitrust, Tutela giurisdizionale della concorrenza*, Milano 1998, 301.

²⁵ P. Cassinis, P. Fattori, *Disciplina antitrust, funzionamento del mercato e interessi dei consumatori, Se la violazione della normativa antitrust possa essere apprezzata alla luce degli interessi dei consumatori*, in *I Contratti*, n. 4/2001, 416-426. Id., *Disciplina antitrust, funzionamento del mercato e interessi dei consumatori*, in *I diritti dei consumatori e degli utenti, Un commento alle leggi 30.7.1998 n. 281 e 24.11.2000 n. 340 e al decreto legislativo 23.4.2001*, (G. Alpa e V. Levi cur.), Milano, 2001, 185- 207.

In tale ambito, il già citato art. 33 della l. n. 287/1990 sottopone le azioni di nullità e di risarcimento del danno, nonché i ricorsi intesi ad ottenere provvedimenti di urgenza, in relazione alla violazione delle disposizioni antitrust, al giudizio della Corte di appello territorialmente competente²⁶.

Ora, se vi è un certo consenso sulla possibilità per le imprese concorrenti dell'autore dell'illecito, nonché per le sue controparti contrattuali, di adire la Corte di appello ai sensi dell'art. 33 della l. n. 287/1990, è, invece, molto fumoso il punto concernente la tutela civilistica per gli illeciti antitrust azionabili dai consumatori finali e, quindi, dalle loro associazioni rappresentative²⁷.

La scarsa giurisprudenza in materia sembra negare che i consumatori possano pretendere la risarcibilità del danno per la violazione della normativa antitrust: in tal senso, si pone una decisione della Corte di cassazione del 1999 avente ad oggetto la domanda di nullità di un contratto di fidejussione per contrasto con gli artt. 2 e 3 della l. n. 287/1990 e con gli allora articoli 85 e 86 del TCE (ora 81 e 82 CE)²⁸.

Nell'escludere la legittimazione attiva del consumatore, il S.C. ha sottolineato come la l. n. 287/1990 abbia come destinatari diretti i soli imprenditori commerciali, i quali sono legittimati a valersene per ottenere l'effettiva libertà di concorrenza.

In questa prospettiva, il singolo potrebbe trarre, solo in via riflessa, un vantaggio dai generali benefici della libera concorrenza di mercato, ma non potrebbe ritenersi direttamente investito della legittimazione giuridica a dolersi di asserite violazioni poste in essere da una impresa o da un gruppo di imprese.

L'orientamento restrittivo sopra delineato non appare, tuttavia, del tutto convincente.

Innanzitutto, si può rilevare come esso si sia inizialmente sviluppato in relazione a fattispecie particolari, ovvero ad ipotesi di concorrenza sleale e, pertanto, in un ambito diverso rispetto a quello della l. n. 287/1990²⁹.

Inoltre, l'orientamento sopra accennato rischia di far perno su una petizione di principio, laddove esso dimentica di indagare la ratio della stessa disciplina antitrust: il bene della concorrenza non è certo fine a sé stesso e neppure un dominio proprio degli imprenditori; esso riguarda il corretto funzionamento del mercato e, quindi, una corretta politica dei prezzi a vantaggio di tutti i fruitori del mercato a partire dai consumatori.

²⁶ App. Torino, sez. I, 29 novembre 2000, in *Corr. Giur.*, 2001, 371, con nota di I. Pagni, *Il petitum cautelare e l'inibitoria in materia antitrust*.

²⁷ P. G. Monateri, *La responsabilità civile*, in *Trattato di diritto civile diretto da R. Sacco*, Torino, 1998, 592.

²⁸ Cass. civ., sez. I, 4 marzo 1999, n. 1811, *Foro. It., Rep.* 1999, voce Unione Europea n. 1006.

²⁹ M. Scuffi, *Il giudizio di merito antitrust ed il processo di concorrenza sleale*, in M. Tavassi, M. Scuffi, *op. cit.*, 309.

Il fatto di rigettare un controllo antitrust diffuso e di privilegiare una applicazione del diritto antitrust mediante l'intervento dell'Autorità garante, è una scelta di policy, che non vale però ad escludere il consumatore dal novero dei soggetti interessati, in prima persona, al corretto divenire delle dinamiche concorrenziali³⁰.

Nonostante simili perplessità³¹, questo impasse è parso, almeno fino al caso in esame, insuperabile da parte della giurisprudenza e della dottrina³².

La sentenza della Corte di cassazione del 9 dicembre 2002 n. 17475³³, pur negando al consumatore la legittimazione ad agire ai sensi dell'art. 33, terzo comma, della l. n. 287/1990, ha introdotto qualche considerazione assolutamente innovativa per il panorama italiano.

Il S.C. ha infatti precisato, seppure incidentalmente, che l'esclusione del consumatore dal novero dei soggetti legittimati all'azione ai sensi di detto articolo non vale a postulare l'irrisarcibilità assoluta di ogni e qualsiasi delle eventuali ricadute di quelle intese vietate dal legislatore sul consumatore finale.

Tali questioni sono sottoposte alle regole ordinarie della responsabilità civile, in base alle quali tale risarcibilità non si configurerà per il solo fatto che l'intesa vietata si ponga a monte delle singola operazione conclusa dal consumatore finale, essendo invece necessario che il rapporto tra il consumatore e l'impresa si connoti, in tutto o in parte, per il carattere dell'antiquiridicità e per l'avvenuta violazione di uno specifico diritto soggettivo.

In virtù di tali riflessioni, i giudici di legittimità sembrano ammettere la risarcibilità del danno patito dal consumatore per i comportamenti vietati dalla legge antitrust e, quindi, ricondurre la questione nell'ambito delle regole della responsabilità civile³⁴.

In ogni caso, la questione sopra delineata è ancora oggetto di un elevato grado di incertezza; in particolare, le decisioni dei giudici di pace in relazione al caso oggetto di commento, che si pongono a cavallo della sentenza della Corte di cassazione, sono alquanto divergenti.

Alcune sentenze hanno accolto la domanda di rimborso di una parte del premio assicurativo, assumendo la nullità del contratto di assicurazione e riconoscendo la ripetizione dell'indebito ai sensi dell'art. 2033 cod. civ.³⁵

Altri giudici, anticipando l'obiter dictum della Corte di cassazione, hanno invece fornito una ricostruzione della questione in termini risarcitori piuttosto che restitutori, rinvenendo nella

³⁰ A. Plaia, *Nozione di consumatore, dinamismo concorrenziale e integrazione comunitaria del parametro di costituzionalità*, nota a Corte costituzionale, 22 novembre 2002, n. 469, in *Foro It.*, 2003, I, 340.

³¹ P. Cassinis, P. Fattori, *op. cit.*, 425.

³² M. Tavassi, M. Scuffi, *op. cit.*, 302-310.

³³ I. Nasti, *op. cit.*, 339.

³⁴ S. Bastianon, nota Cass., sez. I, 9 dicembre 2002, n. 17475, in *Danno e responsabilità*, 2003, 393.

³⁵ Giudice di pace di Laviano, 27 settembre 2002; Giudice di pace di Napoli, 31 febbraio 2002.

fattispecie oggetto di causa gli elementi necessari per affermare la risarcibilità del danno patito dal consumatore per l'illecito anticoncorrenziale³⁶.

In questa sede, essi hanno tenuto a precisare che, in simili fattispecie, il nesso causale va inteso in modo da «comprendere nel risarcimento anche i danni diretti e mediati che si presentino come effetto normale secondo il principio della cd. regolarità causale»³⁷.

5. La povertà organizzativa delle parti occasionali

La difficoltà della questione giuridica controversa e le diverse posizioni assunte dai giudici di pace tra i rimedi risarcitori e quelli restitutori confermano l'opportunità del provvedimento legislativo in esame³⁸: il problema del rimborso degli aumenti percentuali delle polizze assicurative sarà ora sottoposto ad un giudizio secondo diritto, appellabile secondo le regole processuali ordinarie.

Su tali premesse, l'interrogativo che ci poniamo riguarda le difficoltà sollevate nel nostro ordinamento dal contenzioso seriale³⁹ e, in particolare, l'insufficienza delle misure esistenti in materia consumeristica, a partire dalle azioni inibitorie ai sensi degli artt. 1469-sexies cod. civ. e 3 della l. n. 281/1990⁴⁰.

L'articolo 3 di quest'ultima norma prevede la legittimazione ad agire delle associazioni dei consumatori per un'azione a tutela degli interessi collettivi dei consumatori per conseguire diversi fini: inibire gli atti o i comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori; conseguire misure dirette a correggere e/o eliminare gli effetti di simili comportamenti ed atti; ed ottenere la pubblicazione della sentenza su uno o più quotidiani nazionali o locali quando detto provvedimento possa essere utile alla eliminazione degli effetti dannosi.

Detto provvedimento comporta un allargamento di prospettiva rispetto alla azione inibitoria in materia di clausole vessatorie di cui all'articolo 1469-sexies cod. civ., ponendosi in un rapporto da genere a specie nei confronti della previsione del codice civile: se il presupposto soggettivo delle due azioni è il medesimo (ente esponenziale dei consumatori, da una parte, e professionista, dall'altra), il presupposto oggettivo è diverso, dal momento che l'inserimento di clausole vessatorie, previsto dall'articolo 1469-sexies cod. civ., è soltanto uno dei possibili comportamenti degli operatori professionali lesivi per i consumatori.

³⁶ Giudice di pace di Lecce, 30 gennaio 2003, n. 262; Giudice di pace di Locri, 31 dicembre 2002.

³⁷ Giudice di pace di Locri, 31 dicembre 2002.

³⁸ In tal senso, A. Guarneri, *op. cit.*, 374.

³⁹ A. Giussani, *Mass torts e tutela giurisdizionale: modelli di azione giudiziaria collettiva a confronto sotto il profilo dell'efficienza economica*, in *Resp. Civ. Prev.*, 2002, 315.

⁴⁰ C. Poncibò, *Le azioni di interesse collettivo per la tutela dei consumatori*, in questa rivista, 2002, 661.

E' evidente che le misure sopra descritte non sono utilizzabili in relazione ad un contenzioso di massa, come quello oggetto di indagine, che si caratterizza per la modesta entità economica delle controversie e l'elevato «grado di isomorfismo» delle pretese dei potenziali attori.⁴¹

L'assenza di strumenti processuali per la gestione collettiva degli interessi individuali degli assicurati finisce per lasciare il singolo solo davanti alla corte.

Per comprendere la posizione dell'assicurato davanti al giudice, è utile ricordare che egli è una parte occasionale nel processo e che tale posizione ne influenza la strategia e le decisioni⁴².

Nella società, a causa delle differenze nelle risorse e nelle informazioni disponibili, esistono dei soggetti che hanno molte occasioni di utilizzare le corti di giustizia per proporre domande o opporsi a pretese ed altri soggetti che si rivolgono solo raramente al giudice.

Si possono, dunque, distinguere le parti occasionali e le parti abituali del processo.

Questa distinzione non ha un valore meramente descrittivo ed è lecito attendersi che la parte abituale si comporti nel corso della controversia in modo diverso dalla parte occasionale.

In forza della propria esperienza in situazioni analoghe, la prima ha una notevole capacità di previsione ed è, pertanto, in grado di definire i termini della futura trattativa e di approntare la necessaria documentazione. Inoltre, essa può avvantaggiarsi delle economie di scala derivanti dalla serialità dei procedimenti, avvalersi di specialisti e ricevere informazioni relative ai casi controversi.

Su tali basi, l'atteggiamento delle parti abituali è combattivo, in quanto esse, volendo scoraggiare l'introduzione dei successivi procedimenti giurisdizionali, hanno un forte interesse ad impegnarsi nelle prime controversie introdotte nell'ambito di un contenzioso seriale.

A tale riguardo, è interessante notare come le stesse parti abituali possano adottare delle strategie volte a massimizzare i vantaggi in una lunga serie di casi, posto che, in simili ipotesi, il risultato finale dipende dalla gestione del contenzioso nel suo insieme piuttosto che dal successo legato al singolo caso concreto.

Solo la parte abituale è interessata a conseguire risultati che vadano oltre la risoluzione del caso concreto, essendo, tra l'altro, fortemente interessata ad investire risorse per ottenere modifiche legislative.

⁴¹ L'espressione è di M. Cappelletti, *Dimensioni della giustizia nelle società contemporanee*, Bologna, 1994, 85.

⁴² M. Galanter, *Perché gli abbienti si avvantaggiano. Riflessioni sui limiti del riformismo giuridico*, in *Pol. Dir.*, 1976, 307, citato in A. Giussani, *Mass Torts e tutela giurisdizionale: modelli di azione giudiziaria collettiva a confronto sotto il profilo dell'efficienza economica*, in *Resp. Civ. Prev.*, 2002, 316.

Diversamente, la parte occasionale, che ha un forte interesse economico all'immediato esito della lite, è scarsamente dedicata a quella parte del risultato che può influenzare i giudizi futuri, avendo come principale obiettivo la vittoria nel caso concreto.

Le brevi riflessioni sopra svolte valgono non solo a caratterizzare la figura della parte abituale, ma soprattutto a porre in luce la posizione di svantaggio, a livello organizzativo ed informativo delle parti occasionali, nei riguardi dei convenuti istituzionali.

6. Un esempio inglese: il group litigation order

Per chiarire quanto sopra sostenuto, può essere interessante introdurre un breve excursus sulla group litigation nel diritto inglese.

La direttiva 93/13/CEE in materia di clausole vessatorie è stata trasposta letteralmente nell'ordinamento inglese attraverso alcune regulations del 1994, successivamente modificate nel 1999⁴³.

In seguito alla revisione del 1999, la legittimazione ad agire per inibire l'uso di condizioni generali di contratto, che inizialmente spettava solo all'Office of Fair Trading, è stata estesa anche alle associazioni dei consumatori.

Il diritto processuale inglese prevede poi due istituti per la gestione del contenzioso seriale: la representative action ed il group litigation order⁴⁴.

Secondo il modello della representative action, l'attore può agire in giudizio non solo per la tutela del proprio interesse, ma anche di quello dei soggetti che si trovino ad essere vittime del medesimo comportamento illecito⁴⁵.

In particolare, la Rule 19.6 delle Civil Procedure Rules (1998) prevede che: «Where more than one person has the same interest in a claim a) the claim may begin or b) the court may order that the claim be continued, by or against one or more of the persons who have the same interest as representatives of any other persons who have that interest»⁴⁶.

La representative action presuppone che l'attore abbia un interesse ad agire in giudizio e che tale interesse sia comune ad una pluralità di altri soggetti; su tali basi, l'attore non deve ottenere una autorizzazione della corte per agire in giudizio, né deve essere scelto o nominato dal gruppo sottostante.

⁴³ L. Antonioli Deflorian, *L'interazione del diritto inglese con il diritto comunitario: l'esempio della direttiva sulle clausole abusive nei contratti con i consumatori ed il principio di buona fede*, in *Riv. dir. civ.*, 2002, 451.

⁴⁴ C. Hodges, *Multi-Party Actions*, OUP, 2001.

⁴⁵ S. Yeazell, *From Medieval Group Litigation to the Modern Class Action*, New Haven - London, 1987.

⁴⁶ N. Andrews, *Multi-party proceedings in England: representative and group actions*, in (11) *Duke J. of Comp. & Int'l*, 2001, 249.

Ed ancora, il representative non è tenuto ad informare il gruppo circa la sua intenzione ad agire in giudizio e può anche arrivare ad una transazione della causa senza il consenso dei rappresentati, fermo restando che questi ultimi possono «rebel, secede and become co-defendants if they are discontent with the manner in which the representative is conducting proceedings»⁴⁷.

L'azione del representative cui si è fatto cenno, pur avendo ispirato le azioni di classe, si distingue decisamente dal modello delle class actions per una serie di ragioni⁴⁸.

In primo luogo, il procedimento in esame si conclude con una sentenza vincolante per tutte le persone rappresentate nel processo, ma non può valere, se non in casi particolari e con il consenso della corte, nei riguardi dei soggetti, titolari di una posizione soggettiva analoga a quella controversa, che siano, tuttavia, rimasti assenti nel corso del procedimento giurisdizionale.

In secondo luogo, il modello della representative action non consente la liquidazione del danno complessivamente patito dal gruppo, bensì esige la prova dell'ammontare del danno sofferto da ciascun membro della categoria in questione⁴⁹: «damages cannot be awarded at large or globally without reference to the particular loss suffered by members of the relevant class of interested persons»⁵⁰.

A ciò si aggiunge che il diritto inglese non prevede, almeno in linea di principio, il ricorso ai danni punitivi in caso di inadempimento contrattuale o di violazione delle regole della responsabilità civile⁵¹.

Secondo la dottrina inglese, la necessità di fornire la prova dell'esatto ammontare del danno sofferto da ciascun membro della classe è la principale ragione dello scarso successo di questo strumento processuale: «the nub of the matter and the reason why the English representative action remains a procedural backwater, rather than a flourishing style of multi-party litigation»⁵².

⁴⁷ Cfr. nota precedente, 249 ss.

⁴⁸ R. Faulk, *Armageddon through aggregation ? The use and abuse of class actions in international dispute resolution*, in AA.VV., *International perspectives on consumers' access to justice* (C. E. F. Richett, T. G.W. Telfer), Cambridge, 2003, 332, nota 2.

⁴⁹ Negli Stati Uniti «a typical settlement in class action for money damages will specify the total amount of the recovery to go to all members of the class and provide that this sum is to be distributed on a pro rata basis to class members». In tal senso la relazione di S. A. Hammond, *US class action procedures for non-US practitioners*, UIA, 45th Congress, Turin, 31 August 2001.

⁵⁰ N. Andrews, *op. cit.*, 250.

⁵¹ N. Andrews, *op. cit.*, 249. J. Seymour, *Representative Proceedings and the Future of Multi-Party Actions*, (1999) 62 MLR 564-584.

⁵² Markt & Co. Ltd. v. Knight SS Co. Ltd. (1910) 2 KB 1021, CA.

Per ovviare a tale limite della representative action, nel corso della riforma del processo civile britannico condotta sotto l'egida di Lord Woolf⁵³, sono state previste nuove procedure utili per la gestione del contenzioso seriale («to provide a procedure specifically designed for actions for damages involving numerous parties such as those arising out of mass torts»)⁵⁴.

Il modello del group litigation order, previsto nella Part. 19. III delle Civil Procedure Rules (1998), permette alle corti di individuare un gruppo di controversie, recanti le medesime questioni di fatto o di diritto, e di stabilire - prima dell'inizio del processo - di trattarle congiuntamente⁵⁵.

Secondo le previsioni introdotte nella riforma di Lord Woolf⁵⁶, coloro che intendano intervenire nel giudizio introdotto con il group litigation order sono tenuti ad una manifestazione di consenso e all'iscrizione nel group register.

La sentenza resa in seguito a tale procedimento vincola poi tutti coloro che risultano regolarmente iscritti nella procedura in questione.

Allo stato, questa nuova risposta processuale sta avendo un certo successo nell'ambito della group litigation inglese: «most multi-party traffic already takes the group action route, because the representative action does not generally allow damages to be awarded at large in favor of a class»⁵⁷.

7. Il contenzioso di gruppo in Italia

In linea con gli ordinamenti degli altri paesi dell'Europa continentale,⁵⁸ il nostro sistema non prevede uno strumento processuale analogo alle azioni di classe o al group litigation order⁵⁹.

Ciò è particolarmente evidente laddove si controverte del risarcimento di danni su larga scala⁶⁰ («mass torts»)⁶¹, quando la pretesa del danneggiato si caratterizza per il suo isomorfismo rispetto a quelle di un gran numero di altri soggetti.

Nel vocabolario giuridico americano, la locuzione mass tort si riferisce essenzialmente a tre diversi tipi di disastri⁶²: a) eventi singoli che simultaneamente ledono molte vittime (es.

⁵³ Lord Chancellor's Department, *Access to justice - Multi-party situations: Proposed New procedures* (1997).

⁵⁴ A.J. Jolowicz, *op. cit.*, 133.

⁵⁵ «It provides for the court to constitute a defined group of claims to be managed together pursuant a GLO, where the common issues of fact or law which are specified in the GLO», vedi C. Hodges, *op. cit.*, 29, 3.01.

⁵⁶ Lord Woolf, *Final Report: Access to justice* (June 1996), 223-248.

⁵⁷ N. Andrews, *op. cit.*, 253.

⁵⁸ P. H. Lindblom, *Group Actions and the Role of the Courts - A European Perspective*, *Forum International*, Kluwer, 1996, 12.

⁵⁹ A. Giussani, *Studi sulle "class actions"*, Padova, 1996.

⁶⁰ R. Klonoff, *Class actions and other multy-party litigation in a nutshell*, West, 1999, cap. 11, p. I, 1.

⁶¹ G. Ponzanelli, *Mass tort nel diritto italiano*, in *Res. Civ. Prev.*, 1994, 173 ss.

incidenti aerei); b) lesioni a catena cagionate dallo stesso prodotto a numerose vittime in successione (es. farmaci dannosi); c) incidenti che provocano lesioni a persone o cose su una determinata area di territorio (es. il danno ambientale)⁶³.

Tali illeciti sarebbero caratterizzati, secondo una parte della dottrina, da quattro elementi peculiari: la diffusione del danno, la scarsa contiguità temporale tra azione del danneggiante e il danno della vittima, la problematicità del nesso causale e la normale incapacità per il patrimonio del danneggiante di fare fronte alle proprie responsabilità⁶⁴.

Al di fuori della costituzione di parte civile nel processo penale, l'unica soluzione possibile è quella del litisconsorzio facoltativo (art. 103 cod. proc. civ.), ove è prevista, per ragioni di opportunità, la partecipazione al processo di più soggetti nei casi in cui vi sia tra le cause una connessione per l'oggetto (il petitum), per il titolo (la causa petendi) ovvero vi siano da risolvere identiche questioni.

L'opportunità della trattazione unitaria è giustificata dall'esigenza di non avere decisioni contrastanti relativamente a cause connesse: più soggetti danneggiati da un unico evento illecito, di cui un unico soggetto sia responsabile, potranno agire autonomamente o singolarmente in diverse controversie, ma è consigliabile o preferibile che tutti agiscano nella stesso giudizio. In tal caso, la sentenza si presenterà come un cumulo di provvedimenti in un atto formalmente unico, con la conseguenza di autonome impugnazioni e di passaggio in giudizio delle singole situazioni sui rapporti sostanziali cumulati.

E' noto che la pluralità di parti nello stesso processo può avere luogo anche successivamente alla fase dell'instaurazione del procedimento mediante l'intervento volontario di un terzo nella causa già pendente tra le parti originarie: si pensi, ad esempio, all'intervento adesivo, che presuppone la comunanza di identità del fatto costitutivo o della causa petendi del terzo interveniente rispetto a quelli in causa (art. 105 cod. proc. civ.).

All'utilizzo nella prassi di simili strumenti la dottrina oppone una serie di ostacoli, prendendo le mosse dall'elevata misura dei costi transattivi relativi alle cause con una pluralità di parti⁶⁵.

A tale riguardo, la prassi illustra come l'istituto del litisconsorzio facoltativo possa essere efficacemente impiegato in relazione ai procedimenti giudiziari di massa che si concludono con una sentenza di accertamento.

⁶² A. Giussani, *Mass Torts e tutela giurisdizionale: modelli di azione giudiziaria a confronto sotto il profilo della efficienza economica*, in *Resp. Civ. Prev.*, 2002, 316 ss.

⁶³ Cass. civ., sez. un., 21 febbraio 2002, n. 2515, in *Corr. Giur.*, 2002, 461, con nota di G. De Marzo, *Il danno morale nel caso Seveso: l'intervento delle Sezioni Unite*.

⁶⁴ PG. Monateri, *I mass tort: dalla r.c. al contratto "politico"*, in *Resp. Civ. Prev.*, 2003, 14.

⁶⁵ F. Denozza, *Norme efficienti, L'analisi economica delle regole giuridiche*, Milano, 2002, capitolo secondo, 25-40.

Per chiarire il concetto, si può ricordare la sentenza del Tribunale di Roma del 4 giugno 2001⁶⁶ relativa al risarcimento dei danni per le patologie virali (in particolare: epatite e HIV) causate da trasfusioni di emoderivati infetti⁶⁷.

Con atto di citazione del 27 ottobre 1999, più di duecento individui, colpiti da gravi patologie virali per aver utilizzato emoderivati infetti, hanno convenuto in giudizio il Ministero della Sanità (oggi: Salute), deducendone la responsabilità civile ai sensi degli artt. 2043, 2049, 2050 cod. civ. e 32 Cost.

Secondo le risultanze del procedimento in questione, il Ministero era venuto meno al compito ad esso attribuito ex lege di provvedere alla tutela della salute pubblica e, in particolare, alla sicurezza delle trasfusioni di sangue e della preparazione degli emoderivati⁶⁸, i quanto esso non aveva provveduto ad elaborare e ad attuare le procedure per circoscrivere i rischi di malattie connesse alle trasfusioni.

Ai nostri fini, occorre soffermarsi su un particolare aspetto di questa controversia.

Il Ministero convenuto in giudizio ha eccepito la carenza dei presupposti del litisconsorzio, rilevando che i diritti vantati dalle parti originarie in via risarcitoria non erano da ritenersi comuni, ma distinti ed autonomi.

Interessante la motivazione della sentenza che, nel rigettare questa eccezione, non ha mancato di rilevare che il litisconsorzio facoltativo è ammissibile non soltanto, in senso proprio, nelle cause connesse, ma pure, nel senso improprio, allorché la pluralità di cause imputabili ai diversi soggetti agenti presenti in comune la risoluzione di identiche questioni.

In particolare, nella fattispecie in esame, la comunanza delle pretese è rappresentata dalla risoluzione delle questioni della risarcibilità del danno da emotrasfusioni e della sussistenza o meno al riguardo della responsabilità aquiliana del Ministero della sanità.

Alla stregua di simili motivazioni, sono stati ammessi ad intervenire, in quanto portatori di interventi adesivi autonomi o litisconsortili, più di un centinaio di soggetti, tutti nella medesima situazione degli attori e portatori di una identica azione risarcitoria.

Il procedimento giurisdizionale si è concluso con l'accoglimento delle domande delle parti attrici e con l'accertamento dell'obbligazione del Ministero di risarcire i danni biologici, patrimoniali e morali dagli stessi patiti, danni da liquidarsi in separato giudizio.

⁶⁶ La sentenza ed il resoconto completo della annosa questione sono reperibili sul sito www.dannoallapersona.it

⁶⁷ U. Izzo, *La responsabilità dello Stato per il contagio di emofilici e politrasfusi: oltre i limiti della responsabilità civile*, nota a Corte di appello di Roma, 23 ottobre 2000 e Tribunale di Roma, sez. II, 14 giugno 2002, in *Corr. Giur.* 2001, 1067.

⁶⁸ Il Parlamento europeo ed il Consiglio hanno approvato il 27 gennaio 2003 la direttiva 2002/98/CE che stabilisce le norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti. Questo provvedimento modifica la direttiva 2001/83/CE ed è pubblicato in GUCE L 33 del 8 febbraio 2003, 30-40.

Questo significa che i singoli danneggiati dovranno adire le corti per la quantificazione dei danni individualmente occorsi, seguendo un iter procedurale notoriamente lungo e costoso.

L'attuale configurazione del processo civile non consente altre soluzioni: non è, infatti, facilmente prospettabile una istruttoria relativa a circa trecento danneggiati nell'ambito del medesimo processo: si pensi all'escussione dei testimoni e all'assunzione delle consulenze tecniche di parte che finirebbero per appesantire eccessivamente il procedimento.

Ed ancora, occorre rilevare come lo scarso successo del contenzioso di gruppo nel nostro paese non dipenda solamente dagli elevati costi transattivi del contenzioso di massa, ma anche dalla stessa organizzazione della professione forense che appare assolutamente inadatta ad affrontare fenomeni di simile portata.

Si pensi al divieto di pubblicità per gli avvocati (pur modificato il 26 ottobre 2002)⁶⁹: la pubblicità è indispensabile agli avvocati per raggiungere gli individui eventualmente danneggiati e, quindi, per organizzare un contenzioso per il risarcimento del danno su larga scala.

Negli Stati Uniti, la questione degli emoderivati infetti è stata oggetto di un procedimento di azione di classe, denominato «classe Walker», il quale ha coinvolto, da una parte, alcune grandi case farmaceutiche e, dall'altro, un cospicuo numero di danneggiati.

In questo caso, la transazione si è conclusa con un risarcimento del danno per la complessiva somma di seicentoventi milioni di dollari, oltre alle spese ed agli onorari per quaranta milioni di dollari⁷⁰.

E' interessante notare che molti danneggiati hanno ritenuto insufficienti le somme loro individualmente offerte dalle case farmaceutiche, preferendo l'opting-out, ovvero il ritiro dalla azione di classe e l'introduzione di autonome iniziative giudiziarie volte ad ottenere dei risarcimenti decisamente superiori a quelli conseguibili mediante la class action⁷¹.

L'assenza di uno strumento processuale utile ai fini del risarcimento dei danni di massa si giustifica solo in relazione alle controversie bagatellari, in cui i consumatori ricevono una tutela indiretta mediante le azioni inibitorie delle associazioni di categoria.

Diversamente, essa non trova alcuna giustificazione quando si controverte di questioni di rilevanza costituzionale (es. diritto alla vita ed alla salute) per le quali una tutela mediata non può essere evidentemente sufficiente.

⁶⁹ Consiglio Nazionale Forense, seduta del 26 ottobre 2002, modifiche al codice deontologico forense.

⁷⁰ Per una completa informativa: www.findlaw.com, sezione «class action center».

⁷¹ Vedi supra nota 68.

A quest'ultimo riguardo, una parte della dottrina non ha mancato di sottolineare come la soluzione transattiva sia, allo stato, l'unica efficacemente percorribile dai danneggiati, posto che le regole processuali civili non riescono a far fronte, se non molto imperfettamente, alla complessità delle situazioni processuali determinate dagli illeciti a grande scala⁷².

Il tutto adducendo ad esempio l'episodio di Seveso relativo ad una fattispecie di inquinamento ambientale, che non si è concluso con una sentenza, bensì con una transazione, i cui costi sono stati parzialmente coperti dalle autorità pubbliche⁷³.

A tale proposito, si può notare come lo stesso caso dei danni conseguenti ai emoderivati infetti, dopo circa dieci anni dall'atto introduttivo di causa, si concluderà presumibilmente in via transattiva; in tal senso, l'articolo 3 del d.l. n. 89 del 23 aprile 2003 ha da ultimo autorizzato una spesa di alcuni milioni di euro «per le transazioni da stipulare con soggetti emotrasfusi danneggiati da emoderivati infetti, che hanno instaurato azioni di risarcimento dei danni tuttora pendenti»⁷⁴.

La dottrina citata propone, dunque, di ovviare alle lacune del nostro sistema processuale, mediante l'utilizzo della transazione assistita dalla mediazione politica⁷⁵.

Questo indirizzo è certamente condivisibile ove si consideri il fattore tempo, che assume, in concreto, una grande rilevanza in simili ipotesi: è lecito presumere che molti dei danneggiati nel caso degli emoderivati infetti abbiano manifestato la volontà di conseguire il risarcimento del danno patito in un arco di tempo ragionevole, accettando a tal fine anche un risarcimento in misura ridotta.

Resta da vedere come i danneggiati, in veste di parti occasionali, potranno negoziare una transazione ragionevole con una controparte istituzionale, più forte e, soprattutto, ben consapevole della pochezza dei mezzi processuali accessibili ai primi per tutelare i propri diritti.

⁷² PG. Monateri, *op. cit.*, 19.

⁷³ G. Ponzanelli, *Mass Torts in the Italian System, Italian Nat'l Reports to the XIVth Int'l Congress of Comparative Law*, Milano, 1994, 61; Id., *Mass tort nel diritto italiano*, in *Resp. Civ. Prev.*, 1994, 173; A. Giussani, *Le mass tort class actions negli Stati Uniti d'America*, in *RCDP*, 1988, 331 ss., nonché G. Ponzanelli, *Fumo passivo e tutela nei luoghi di lavoro*, in *Danno e Responsabilità*, 1997, 176.

⁷⁴ Decreto legge 23 aprile 2003, n. 89, in *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 24 aprile 2003.

⁷⁵ PG. Monateri, *op. cit.*, 20.